

Vigevano, 29/12/2015

Legge di Stabilità 2016: i principali provvedimenti per professionisti e imprese

La Camera dei Deputati il 19 dicembre 2015 ha approvato il disegno di legge di Stabilità per il 2016, comprensivo degli emendamenti inseriti in sede di Commissione.

Vediamo, di seguito, i principali provvedimenti che più interessano professionisti e imprese.

Tra le novità, più eclatanti, quelle sulla TASI/IMU (si introduce la riduzione del 50% della base imponibile IMU – in luogo dell'esenzione introdotta dal Senato – per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori), il posticipo della riduzione IRES al 2017 (con l'introduzione di una maggiorazione di aliquota per gli enti creditizi), l'introduzione di una disciplina civilistica e fiscale sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo, l'allungamento dei termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi e l'eliminazione del raddoppio degli stessi in presenza di reati tributari.

Ma ecco le principali novità:

Dottori commercialisti ed esperti contabili (comma 3 bis)

Viene introdotta l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, degli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità.

Per l'iscrizione alla Sezione B è necessario il possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche e il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Esclusione dal reddito di quota degli atleti professionisti (comma 6-bis)

Si viene ad escludere dal reddito da lavoro dipendente – per gli atleti professionisti – una quota del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi.

IMU e TASI (comma 8)

Si introduce una riduzione del 50% della base imponibile IMU (in luogo dell'esenzione introdotta dal Senato) per gli immobili dati in comodato d'uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato. Al contempo, si estende detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

Si sospende (**commi 23 e 24**), per l'anno 2016, l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti. Tali aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l'esercizio 2015 (anziché essere comparati ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015). In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all'entrata in vigore della legge di Stabilità.

TARI

Si proroga (**23 bis**) per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14, direttiva n. 2008/98/CE).

Inoltre viene differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il Comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Si mantiene (**comma 24**) ferma la possibilità per i Comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l'aliquota TASI per gli immobili non esentati. Si elimina così la condizione, originariamente prevista, secondo cui tale aumento doveva essere stato deliberato, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge di Stabilità 2014. Viene richiesta tuttavia una espressa delibera del Consiglio comunale. Per effetto delle modifiche in commento, inoltre, viene espunta la disposizione che, con riferimento al 2015, manteneva come valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, ove fossero state espletate le procedure di pubblicazione previste dalla legge.

Promotori e consulenti finanziari (commi da 24-octies a 24-vicies)

Viene riformato il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. In particolare, si prevede l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:

- consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: art. 31 TUF);
- persone fisiche consulenti finanziari indipendenti (attuali consulenti finanziari: art. 18-bis TUF);
- società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria: art. 18-ter TUF).

Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.

Bilancio previsione 2015 enti locali (comma 24-vicies semel)

Con norma interpretativa, si precisa che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali (ora stabilito dal D.M. Interno 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015) debba intendersi riferito al 31 luglio, in quanto ultimo giorno del mese.

Detrazione IVA per acquisti unità immobiliare (comma 30 bis)

Di rilievo l'introduzione della detrazione dall'IRPEF del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA sull'acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali.

Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata (commi 31 bis e 31 ter)

Si prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su insistono abitazioni economiche e popolari; si tratta delle aree previste al Titolo III della legge n. 865/1971), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

Patti contrari alla legge nella locazioni immobili uso abitativo (comma 32)

Viene chiarita la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del contratto (ex art. 3, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 23/2011). Si cerca così di risolvere la questione sorta a seguito della dichiarazione di incostituzionalità (Corte costituzionale, sentenza n. 119/2015) dell'art. 1, comma 5-ter, D.L. n. 47/2014.

Si rammenta che l'articolo 1, comma 5-ter del D.L. n. 47 del 2014 aveva prorogato l'efficacia e la validità dei contratti di locazione registrati sulla base delle norme (dichiarate costituzionalmente illegittime, con sentenza 10-14 marzo 2014, n. 50) che consentivano la rideterminazione ex lege di elementi tra cui il canone, di contratti di locazione non registrati nei termini (articolo 3, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011).

Il comma 5-ter è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2015, con la conseguenza di riespandere la misura del canone di locazione dovuto dai soggetti per cui aveva originariamente operato la rideterminazione ex lege.

Con l'emendamento in esame si intende stabilire quale sia la misura del canone dovuto dai conduttori i quali abbiano versato, nel periodo intercorso dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 23 del 2011) al giorno 16 luglio 2015 (data del deposito della predetta sentenza n. 119 del 2015), il canone annuo di locazione nella misura rideterminata ex lege (triplo della rendita catastale ed adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo), a seguito dell'applicazione delle summenzionate norme sulla mancata o parziale registrazione del contratto di locazione: essi corrisponderanno un canone di locazione (ovvero un'indennità di occupazione maturata, su base annua) pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.

Associazioni sportive dilettantistiche (comma 32-bis)

Viene estesa alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato.

Riduzione IRES (commi 33-37)

Vengono soppresse le norme che prevedevano la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dell'aliquota dell'IRES, dal 27,5 al 24,5%.

Per conseguenza, resta fermo il solo abbassamento al 24% a decorrere dal 2017.

Soppressione

Viene soppressa la lettera a) del comma 34 che abbassa, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. Resta fermo l'abbassamento all'1,20% a decorrere dal 1° gennaio 2017, a regime.

Addizionale IRES enti creditizi (commi da 37-bis a 37-sexies)

Si introduce una addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari. Inoltre, si rendono integralmente deducibili dall'IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES, ossia gli enti creditizi e finanziari, e si dispone la loro deducibilità integrale anche a fini IRAP.

Le norme si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Deduzioni IRAP (40 bis)

Si estende la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP, nel limite del 70%, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Detrazioni riqualificazioni energetiche

Si introduce la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, si estende l'applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute, anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

Incentivi alla rottamazione dei veicoli

Previsti nuovi incentivi – fino ad un massimo di 8.000 euro – per la sostituzione, mediante demolizione, di veicoli di categoria Euro 0, Euro 1 o Euro 2 con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad Euro 5.

L'incentivo è previsto per i veicoli acquistati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.

Leasing su immobili destinati ad abitazione principale

Si introduce una disciplina civilistica e fiscale sulla locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.

Sul versante fiscale, oltre alle agevolazioni in materia di imposta di registro, si segnala la deducibilità ai fini IRPEF nella misura del 19% dei seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria:

- canoni e relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro,
- costo di acquisto dell'immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale.

Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste, l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).

Soci di cooperative artigiane – Assimilazione al lavoro dipendente

Ai fini IRPEF, si assimila ai redditi di lavoro dipendente il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale.

IRAP medici

Non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo.

Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il SSN.

Estensione reverse charge

Si estende il meccanismo del reverse charge a fini IVA anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative allo split payment). Si subordina l'efficacia delle norme così introdotte all'autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).

Compensazione cartelle esattoriali

Si estendono al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della PA e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Accertamento imposte sui redditi e IVA

Si modifica la vigente disciplina dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell'IVA:

- sono allungati di un anno i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l'allungamento dei termini per l'accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso, dunque, si rende tempestivo l'accertamento effettuato fino all'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione;
- viene espunta la norma che raddoppia i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.

Le norme novellate si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi (quindi, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2017).

Decorrenza riforma sanzioni tributarie

Si introduce la possibilità di notificare gli atti da porre ex lege a conoscenza del contribuente nell'ambito della procedura di voluntary disclosure all'indirizzo di PEC del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso.

Rateazione debiti tributari

Si consente, ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, di essere riammessi alla dilazione. Il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.

Operazioni con Paesi black list

Si apportano modifiche alla deducibilità dei costi per operazioni con Paesi black list, così come alla disciplina fiscale delle società controllate estere – CFC. Tra l'altro:

- si elimina l'attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato;
- si prevede un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare tali Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello applicabile in Italia;
- si stabilisce che la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica – a determinate condizioni – anche nel caso di società site in Stati membri UE o in Paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l'Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.

Modifiche al patent box

Si apportano due modifiche alla disciplina del patent box:

- l'espressione “opere dell'ingegno” è sostituita con “software protetto da copyright”;
- si prevede che qualora più beni tra software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del patent box.

Canone RAI

Si elimina l'utilizzo di un apparecchio televisivo dalle presunzioni che fanno scattare l'applicazione del canone TV (rimane quindi la sola detenzione) e si specifica che l'eventuale dichiarazione per superare la presunzione va presentata all'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Torino- Ufficio territoriale di Torino I- Sportello S.A.T., con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, dal 1° gennaio 2016 non sarà più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora).

Premi di produttività

Il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini della determinazione dei premi di produttività.

Contributi previdenziali per studenti universitari

Si consente agli iscritti ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria ed assimilate, dal quinto anno di corso e fino all'iscrizione all'Albo professionale, di versare i contributi previdenziali, anche attraverso prestiti d'onore.

Rientro dei lavoratori dall'estero

Si sostituisce la norma in materia di rientro dei lavoratori dall'estero, prorogando al 2017 i benefici fiscali previsti nella legge n. 238/2010 (detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell'80%, secondo il sesso del lavoratore), in favore dei soggetti che rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2015 (in luogo del 6 ottobre 2015).

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Con una norma interpretativa dell'art. 18, comma 2, legge n. 335/1995, si stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 (nonché per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo), con riferimento ai periodi contributivi successivi alla suddetta data.

Con la nuova norma (volta a recepire in legge quanto già stabilito sul punto dalla circolare INPS n. 42 del 2009) si precisa che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995, qualora acquisiscano su domanda contributi precedenti alla data medesima, non sono più soggetti all'applicazione del massimale suddetto a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Cure parentali per lavoratrici autonome

Si estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici il beneficio la possibilità già prevista per la madre lavoratrice dipendente di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).

Contratti di solidarietà espansivi

Al fine di integrare l'art. 41, D.Lgs. n.148/2015 (Jobs act) si inserisce una norma, con l'obiettivo di promuovere il ricorso a contratti di solidarietà espansivi (ossia contratti aziendali che prevedano una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale), che prevede specifici benefici (contributo a carico dell'INPS o aliquota contributiva nella misura prevista per gli apprendisti se il nuovo assunto ha un'età inferiore a 29 anni).

In particolare, si prevede che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà, possano versare la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga già riconosciuta dall'INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro (con esclusione, in questo caso, dei benefici contributivi previsti dalla normativa vigente).

Adeguamento delle pensioni e ammortizzatori sociali

Sono numerose le modifiche alle disposizioni in materia di adeguamento e rivalutazione degli importi pensionistici, nonché di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e in caso di disoccupazione involontaria:

- si esclude l'applicazione di un'indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali: si dispone, infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT, non può essere inferiore a zero;
- con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014 (determinata definitivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2015), si prevede che le operazioni di congruaggio derivanti dagli scostamenti dei valori posti a base della perequazione automatica, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015, non vengano operate in sede di rivalutazione delle pensioni per il medesimo 2015, ma di quelle del 2016;
- si anticipano al 2016 gli effetti previsti dalla nuova norma che cambia la misura delle detrazioni dell'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (no tax area per i pensionati);
- si precisa l'ambito di applicazione della disposizione (art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015) che prevede l'abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1, D.L. n. 726/1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale);

- si prevede che il rispetto del requisito dell'anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori, non più solo nel settore industriale, come attualmente previsto dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015;
- si precisa per via normativa l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, come delineata dal D.Lgs. n. 148/2015, specificando che rimangono escluse dall'applicazione di tale normativa determinate imprese elencate dall'art. 3, D.Lgs. C.P.S. n. 869/1947, che torna dunque in vigore;
- si proroga l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Esclusione della penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati

Attraverso l'abrogazione dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 503/1992, si rende cumulabile (anche con riferimento a periodi antecedenti al 2016) il riscatto del periodo del corso legale di laurea con la facoltà, riconosciuta ai lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione, di riscattare i periodi corrispondenti al congedo parentale (astensione facoltativa per maternità) o per motivi familiari concernenti l'assistenza e cura di disabili purché non coperti da assicurazione.

Inoltre, si interviene sulla disposizione che ha escluso dalla penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati prevista dalla riforma Fornero (riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva (pari, nel 2015, a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mese per le donne) entro il 31 dicembre 2017. In pratica, si estende tale disposizione ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere (solo per i ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016) le sopra indicate penalizzazioni, applicate in attuazione della normativa vigente al momento del pensionamento.

Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga

Si esclude la condizione dei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro per le domande per i trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO e CIGS) per eventi oggettivamente non evitabili (eliminandone la limitazione al settore industriale).

Inoltre, vengono escluse alcune imprese dall'applicazione delle norme sulla integrazione salariale.

Credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi

Si estende il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa).

Si demanda ad un decreto ministeriale l'attuazione della disposizione. Si segnala che in attuazione di tale normativa (art. 10, D.L. n. 83/2014) è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015. Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del 30% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Abrogazione della tassa sulle unità da diporto

Viene abrogata la tassa sulle unità da diporto introdotta dall'art. 16, comma 2, D.L. n. 201/2011 (cd. Salva-Italia).

Rimborsi IVA a cittadini extra UE

Si autorizzano gli intermediari iscritti all'albo degli istituti di pagamento ad effettuare i rimborsi IVA a cittadini extra UE (cd. Tax free shopping), secondo percentuali minime di rimborso, da definire con successivo decreto del MEF.

Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti

Si prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l'applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione.

Autotrasporto

Si esclude, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per autotrazione, i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. La legge di Stabilità 2015 aveva già escluso dall'agevolazione i veicoli Euro 0 dal 2015.

Inoltre, viene riconosciuto, a domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, un esonero dell'80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone, ai sensi del regolamento (CE) 561/2006, dotati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui.

Infine, si introduce una riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine si stabilisce che esse spettino in un'unica misura (rispetto all'attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all'interno del comune.

Imposta comunale sulla pubblicità

Una norma di interpretazione autentica si elimina la facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità (operata dall'art. 23, comma 7, D.L. n. 83/2012). Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogativa.

Compensazione fiscale per gli avvocati

Si consente, a partire dal 2016, agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione, anche parziale, con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali. La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui e purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento. Spetta a un D.M. del Ministero dell'Economia dettare le disposizioni attuative.

Decreto Salva banche

Si traspone nel DDL il contenuto del D.L. n. 183/2015. Il provvedimento, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso agevolare l'attuazione dei programmi di risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa.

Inoltre, viene istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle predette banche.

Pagamenti elettronici

Si estende l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d'Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto.

Con i decreti ministeriali attuativi di quanto previsto dall'art. 15, D.L. n. 179/2015 (in tema di pagamenti elettronici) saranno definite anche le fattispecie costituenti illecito e le relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Infine, viene esteso, dal 1° luglio 2016, l'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.

Accisa produzione energia elettrica da fonti rinnovabili per le imprese

Si dispone che l'art. 52, comma 3, lettera b), D.Lgs. n. 504/1995 – il quale esenta dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4, comma 1, n. 8), legge n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all'ENEL) in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni.

Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata

Le novità introdotte riguardano i seguenti aspetti:

– si aggiunge un nuovo comma 5-ter all'art. 3, D.Lgs. n. 175/2014 relativo alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti. In particolare si prevede che non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l'errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle prestazioni sanitarie; quelle a carico degli altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici e enti previdenziali (art. 78, comma 26, legge n. 413/1991); quelle a carico dei sostituti di imposta (art. 4, comma 6-quinquies, D.P.R. n. 322/1998).;

– si prevede che l'elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate con riferimento ai dati trasmessi dagli enti, dalle casse, dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale avviene a partire dall'anno d'imposta 2015;

– si stabilisce che la nuova disciplina introdotta con riferimento alle detrazioni per spese funebri (è stato eliminato il vincolo di parentela) e per le spese di istruzione universitaria (per le quali si prevede un decreto ministeriale) si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2015;

– si rende sperimentale, per il 2016, l'esclusione dallo spesometro per i contribuenti che trasmettono i dati tramite il sistema tessera sanitaria; viene eliminato il riferimento al provvedimento di rango secondario volto a disciplinarne le modalità applicative;

– si estendono a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri UE o in uno Stato aderente all'Accordo SEE) le modalità di determinazione dell'IRPEF applicabili ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 TUIR (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio

dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75% del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza;

– si prevede che i requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività dei CAF (in particolare, in relazione al numero di dichiarazioni da essi trasmesse) si applichino con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015-2017, in luogo degli anni da 2016 a 2018;

– si consente ai CAF, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa;

– modificando l'art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. n. 241/1997 si disciplina la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all'assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele). In particolare, viene previsto che, in tali ipotesi, il CAF è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonché alle ulteriori somme irrogate al trasgressore.

IVA cooperative sociali

Si estende l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 5% a tutte le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali ai soggetti indicati dalla legge e non solo, dunque, a quelle rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.

Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori

Aggiungendo una lettera o-ter) al comma 2 dell'art. 100 TUIR, si chiarisce che sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi. Le medesime somme sono deducibili dall'IRAP.

Le agevolazioni si applicano retroattivamente, ossia dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Card per acquisti culturali per i giovani

A tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell'importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché, per l'acquisto di libri e per l'accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.

Credito d'imposta strumenti musicali

Si istituisce per l'anno 2016 un credito d'imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il credito d'imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente che lo acquista.

Due per mille per associazioni culturali

Per il 2016 i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell'IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, verranno stabiliti con apposito decreto.

Credito d'imposta per sistemi di videosorveglianza (comma 548-sexiesdecies)

Viene, infine, istituito per l'anno 2016 un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza digitale o allarme ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. È previsto un limite complessivo di 15 milioni, mentre non è fissato alcun limite al beneficio utilizzabile da ciascun contribuente. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative della norma.

Media partner



www.sogesi.it

